
Lugano, 1 dicembre 2021

N° 1480: DANNI DAI "CLIENTI"

Un piccolo albergatore di Zugo deve pagare di tasca propria il danno di oltre 10'000 franchi lasciato da due personaggi (come chiamarli?) che erano ospitati per conto della pubblica assistenza.

Il motivo: non vi è la base legale o contrattuale per fare rispondere di ciò il Comune, e i due teppisti sono senza beni.

La RC, trattandosi di danni deliberati o dovuti ad atteggiamenti di grave negligenza, non risponde.

Tralasciando la denuncia penale, la questione che interessa è il risarcimento.

Anche in Ticino vi sono esercizi che alloggiavano persone prive di mezzi a carico dello Stato. Il contratto avviene tra l'alloggiatore e lo Stato, oppure tra l'alloggiatore e le persone interessate con la garanzia di pagamento locativo dello Stato.

In Ticino non vi è una base legale che imponga all'ente pubblico di rispondere per i danni causati dalle persone.

Tuttavia il datore di alloggio potrebbe pretendere di essere tutelato in due vie:

(1) inserendo una simile eventualità nel contratto, ovvero indicando che lo Stato è garante anche per gli eventuali danni

(2) prevedendo una cauzione locativa o analoga garanzia bancaria, come succede nei normali contratti di locazione: e questo per risarcire da eventuali danni rimasti.

A scanso di equivoco: il locatore ha diritto di chiedere una cauzione e questo è stato lo stesso Consiglio di Stato a ribadirlo quando ha proposto la legge di applicazione al diritto locativo.